

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

Relazione illustrativa.

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata. In una logica di addizionalità, per quei territori, è previsto un rifinanziamento della misura per il 2021, con uno stanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

Art. 32

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca) [MUR]

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo XXX reca un ulteriore incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'incremento è reso necessario dall'ulteriore protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 ed è finalizzato a finanziare tutte le iniziative che siano volte a sostenere gli studenti, con l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per sostenere gli studenti, con l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura degli oneri, quantificati in 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La riduzione del sopraccitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Art. 33

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate) [INTERNO-GIUSTIZIA- MIT-DIFESA]

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.592.248 per l'anno 2021 di cui euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 600.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.669 dal 1 febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.669 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 1 settembre 2007, n. 171.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari complessivamente a 134.809.000 euro per l'anno 2021, si provvede XXX

8. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8 si provvede XXX

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1025 le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
- b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: "1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale".

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021, si provvede mediante XXX

Relazione illustrativa e tecnica

I commi da 1 a 3. prevedono misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le disposizioni si pongono in linea di continuità funzionale con quella contenuta nella legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021, articolo 1, commi 351 e 352), ed è finalizzata a consentire, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, la prosecuzione del complesso e rafforzato dispositivo di pubblica sicurezza messo in opera per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Detta finalità è perseguita mediante l'ulteriore finanziamento delle indennità accessorie spettanti al personale delle Forze di polizia e delle polizie locali, per le maggiori prestazioni lavorative rese durante l'attuale congiuntura epidemiologica.

Più in dettaglio, la spesa autorizzata consente il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali posto a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza per i servizi di competenza comunque connessi alla pandemia in corso (comma 1).

L'intervento si rende necessario alla luce dell'attuale incertezza e mutevolezza dello scenario epidemiologico e a seguito del perdurare del contagio da coronavirus, che hanno imposto l'adozione in rapida sequenza di diversi decreti-legge e d.P.C.M., che hanno individuato, tra l'altro, aree di progressiva gravità, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e rispondenti ad una logica di ricerca di massima flessibilità e reattività: come si è potuto già constatare, infatti, l'assegnazione delle categorie di rischio è suscettibile di subire rapidi cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica, mentre l'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute e dipende esclusivamente dall'oggettivo coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.

La disposizione introdotta al comma 2 permette di garantire, altresì, attraverso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di materiale sanitario, la salubrità degli uffici, delle caserme, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che continua a caratterizzare questa fase di emergenza epidemiologica.

Il comma 3 garantisce, per il medesimo periodo di cui al comma 1, il dispositivo di soccorso da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l'intervento sull'intero territorio nazionale, assorbendo con il ricorso al lavoro straordinario un rilevante tasso di assenza ascrivibile alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.

Inoltre, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, in ragione dell'accresciuto impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.

Il comma 4 prevede misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. Tali commi sono necessari al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 720 unità per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 2.992.248,00 (*arrotondato*) in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per la sanificazione degli istituti penitenziari, la cui capienza regolamentare è pari a circa 51.000 detenuti, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. per un totale complessivo di circa 3 milioni di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq	13	46.154,00	600.000,00

Riepilogo oneri;

Straordinario penitenziaria	polizia	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Sanificazione penitenziari	locali istituti	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.000,00
Totale autorizzazione di spesa			3.592.248,00

Il comma 5 dispone misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l'operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza", programma di spesa "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", ed il concorso nelle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro € 1.940.669, di cui euro 340.000 per il pagamento di compensi per lavoro straordinario al personale ed euro 1.600.669 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti, dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Il comma 6 dispone misure per la funzionalità delle Forze armate, del personale sanitario e delle sale operative, finanziando, per il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile del corrente anno - data di cessazione

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 13 gennaio 2021 - gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento dei quantitativamente e qualitativamente accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS. In definitiva l'intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medicocampali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 6.

Commi 8 e 9. Lo stato di diffusione del virus COVID-19 richiede un ulteriore potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto al supporto delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari idonei a consentire una gestione adeguata dell'emergenza, coerentemente con le connotazioni di aggressività e diffusività in atto dell'epidemia. In particolare, occorre assicurare la funzionalità dei "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea nonché la proficua continuazione delle indispensabili attività della rete nazionale di laboratori (DIMOS MILNET) per la diagnostica molecolare e la sorveglianza delle malattie infettive emergenti e riemergenti diretta dal Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, oltre che all'approvvigionamento di materiale essenziale per la prevenzione e per la cura dei contagiati. Va considerato inoltre che la Sanità militare è stata anche chiamata a supportare l'azione del nuovo Commissario per l'emergenza.

Il comma 10, lettera a), prevede la proroga, fino al 30 aprile 2021, del contingente di 753 unità di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure", modificando la previsione di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ne prevedeva l'impiego fino al 31 gennaio 2021, allo scopo di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

A tal fine, il comma 10 lettera b), sostituendo il comma 1026 dell'articolo 1, della legge di bilancio, autorizza per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 11 individua la copertura finanziaria della disposizione nella misura di euro 7.164.575, differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile).

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;

SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI

- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggio, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 1, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622

ONERI UNA TANTM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Commi 8 e 9. Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021.